

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 709/136/11/2019 del 14 gennaio 2020

Pos. n. 2

Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 3- Vigilanza Enti
(Rif. nota 12 novembre 2019, n. 56003)

Oggetto: *I.A.C.P. di Trapani. Attuazione del comma 2, dell'articolo 4 della legge Regione Sicilia 06 agosto 2019, n. 14, pubblicata nella GURS n. 37 del 09/08/2019.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento, nel richiamare la disciplina riprodotta all'art. 4, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019) - in materia di assunzione di personale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato degli enti pubblici non economici - sottopone a questo Ufficio la questione interpretativa sollevata dall'I.A.C.P. di Trapani.

Nella fattispecie il richiamato Ente, giusta nota 15 ottobre 2019, n. 18775, nell'esporre le proprie considerazioni sull'argomento, sottolinea che la norma regionale *de qua* "interviene per porre un ulteriore limite in materia di assunzione di personale" rispetto alla disciplina statale, come declinata: all'art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, all'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56.

Ciò premesso, ritiene, tuttavia, di potere operare in maniera conforme al richiamato art. 4 della legge regionale n. 14/2019, nella misura in cui intende assumere personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa non superiore al 75% per l'anno 2019, di quella

relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ma utilizzando i resti assunzionali previsti dalla citato art. 3 della legge n. 56/2019.

All'uopo è richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Regione Sardegna 14 novembre 2017, n. 25, in materia di "*capacità assunzionale*" e "*resti assunzionali*".

2. In relazione alla questione complessivamente rappresentata si rassegna quanto segue.

La richiamata norma regionale si innesta nella più ampia regolamentazione statale, che detta i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica a cui le regioni devono adeguarsi, anche se nella libertà di prevedere strumenti o modalità specifiche per il perseguimento dell'obiettivo generale di contenimento della spesa.

All'uopo, con riferimento agli enti pubblici non economici, in un'ottica di semplificazione e flessibilità nel *turn over*; l'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 90/2014 ha disposto che: "*Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici (...) possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà (...) è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.*" Al successivo comma 3, si legge: "*(...) A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (...)*";

- l'art. 3 della legge n. 56/2019 ha sancito che: "*(...) gli enti pubblici non economici (...) possono procedere, a decorrere dell'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. (...) A decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget*

assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile. (...)”.

In tale contesto, l’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14/2019, come richiamato, ha previsto che: *“ A decorrere dall'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, l'amministrazione regionale nonché gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono procedere ad assunzioni di nuovo personale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 75 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 ed al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, escluso quello collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 52, commi 3 e 5, della legge regionale n. 9/2015”.*

Non appare superfluo evidenziare, all’uopo, come l’art. 1, comma 10, della legge regionale n. 25/2008 abbia statuito che: *“È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione”.*

Orbene, la norma regionale appare muoversi, correttamente, entro i limiti di spesa fissati a livello statale, ritenendo opportuno adottare misure ancora più restrittive, come d’altronde operato in passato; senza pregiudicare, sotto un punto di vista generale, la possibilità di utilizzare eventuali *“resti assunzionali”* come disciplinati dall’ordinamento statale, ma non regolamentandone, per ovvie ragioni, l’utilizzo.

Come ha avuto modo di precisare la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, 14 novembre 2017, n. 25, i *“resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e*

quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione del servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. La quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento dell'utilizzazione (...) va calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali".

Ciò posto, tuttavia, nella Regione Siciliana, ai sensi del citato art. 1, comma 10, legge regionale n. 25/2008, è stato fatto divieto alle Amministrazioni regionali, (...) enti regionali comunque denominati, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; divieto che ha operato fino all'entrata in vigore della disposizione contenuta nella legge regionale n. 14/2019.

Ne consegue che il blocco delle assunzioni per tale, lungo, arco temporale, appare aver comportato la concreta inoperatività della disposizioni statali in materia di "*resti assunzionali*".

Nella fattispecie, da un lato, il predetto comma 3, dell'art. 3 del decreto legge n. 90/2014, consente, proprio a partire dal 2014, il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, funzionale alla possibilità di tenere conto di cessazione future ma già definite¹, quindi in una prospettiva futura; dall'altro, il comma 3 dell'art. 3, della legge n. 56/2019, in un'ottica retrospettiva, permette di utilizzare residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente.

L'ente *de quo*, pertanto, stante il divieto di assunzioni a partire dall'anno 2008 non avrebbe potuto maturare resti assunzionali, nè nel quinquennio antecedente al corrente anno (in via retrospettiva), né nel triennio successivo all'anno 2014 (in una prospettiva futura).

Nelle superiori considerazioni di ordine generale è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta

¹ Corte dei Conti, sezione delle autonomie, n. 27/2014.

Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to* Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

F.to* Avv. Francesca Marcenò

L'AVVOCATO GENERALE

F.to* Avv. Gianluigi M. Amico

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993